



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore STIFFONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 2008

Istituzione della Guardia nazionale

ONOREVOLI SENATORI. - Negli Stati Uniti d'America esiste da lunghissimo tempo una Guardia nazionale che si è rivelata strumento di grandissima utilità sia come riserva a disposizione del Dipartimento della difesa che come istituto utilizzabile dall'Amministrazione federale e dai Governatori dei singoli Stati dell'Unione per fronteggiare situazioni eccezionali, nelle quali l'incolumità dei cittadini risulti gravemente in pericolo.

Il potere d'impiegare la Guardia nazionale americana appartiene tanto al Presidente degli Stati Uniti, in relazione alle emergenze di carattere federale, quanto agli esecutivi degli Stati federati. Ferme restando le caratteristiche peculiari dell'architettura costituzionale statunitense, si ritiene che alcuni aspetti dell'esperienza fatta oltreoceano siano meritevoli di considerazione ed applicabili anche all'ordinamento italiano.

Tanto negli Stati Uniti quanto nella Repubblica italiana, ad esempio, le Forze armate sono ormai interamente composte da personale volontario, che presta un servizio allo Stato attraverso il meccanismo delle ferme prefissate. In quanto tali, non hanno più le consistenze organiche dei vecchi strumenti militari allestiti con il ricorso alla leva obbligatoria.

È significativo che proprio per ovviare alle carenze di organico emerse negli ultimi anni, volendo evitare la reintroduzione della coscrizione, il Pentagono abbia deciso di inviare un consistente numero di soldati della Guardia nazionale in Afghanistan ed Iraq. Alla Guardia nazionale si è fatto ricorso anche in occasione dell'emergenza provocata dall'uragano Katrina ed, ancor prima, per sedare i disordini interetnici esplosi a Los Angeles.

La mancanza di un istituto assimilabile alla Guardia nazionale americana in Italia limita significativamente la facoltà dell'esecutivo di adibire le Forze armate a funzioni di concorso nelle attività di protezione civile e di mantenimento dell'ordine pubblico. Si pensi ad esempio alla stessa Operazione domino, che pur coinvolgendo un numero assolutamente ridotto di soldati dell'Esercito, ha sottoposto a significative tensioni la pianificazione militare nazionale, stante la molteplicità degli impegni internazionali contratti dalla Difesa italiana.

Manca poi nella Repubblica italiana uno strumento agile e flessibile che possa essere impiegato a richiesta degli esecutivi regionali per far fronte alle situazioni che esigano l'attivazione del sistema di protezione civile.

L'importazione nel nostro ordinamento dell'istituto della Guardia nazionale permetterebbe di assicurare il soddisfacimento di queste esigenze, liberando i reparti operativi delle Forze armate da compiti di presidio del territorio, dei quali vengono talvolta impropriamente gravati, e predisponendo uno strumento utilizzabile all'occorrenza, quando il moltiplicarsi degli interventi all'estero assottigli ad esempio le risorse organiche disponibili in patria.

Della Guardia nazionale entrerebbero a far parte, su base volontaria, i militari di leva cessati dal servizio senza demerito di età inferiore ai quaranta anni. Il limite verrebbe elevato a quarantacinque anni per gli ufficiali inferiori ed i sottufficiali che decidessero di presentare domanda di arruolamento. Il reclutamento dovrebbe avvenire su base regionale. Stante il carattere di milizia che si vorrebbe attribuire alla costituenda Guardia nazionale, è previsto che i reggimenti abbiano prevalentemente il carattere di strutture-qua-

dro, espandibili attraverso la mobilitazione. Agli appartenenti si richiederebbe l'obbligo di prestare servizio per non più di un giorno alla settimana, sia per assicurare una minima capacità d'intervento immediato, sia per garantire la formazione del personale. La retribuzione sarebbe identica a quella prevista su base giornaliera per le categorie corrispondenti del personale in servizio permanente effettivo.

Lo Stato maggiore dell'Esercito, cui verrebbe demandato l'onere di assicurare il quadro permanente delle unità della Guardia nazionale, provvederebbe all'addestramento della nuova forza che, a regime, non dovrebbe disporre di più di quarantaduemila uomini mobilitabili, raggruppati nei reggimenti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano sotto il comando di

colonnelli. Le uniformi sarebbero simili a quelle in uso presso l'Esercito italiano, seppure sia prevista l'introduzione di distintivi *ad hoc* per i singoli reggimenti. L'armamento sarebbe esclusivamente di tipo leggero, analogo a quello in dotazione ai battaglioni di fanteria dell'Esercito italiano.

Gerarchicamente, il generale comandante della Guardia nazionale dipenderebbe dal Capo di Stato maggiore della Difesa in relazione agli impieghi deliberati dal Consiglio dei ministri, mentre i colonnelli comandanti dei reggimenti risponderebbero altresì ai presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano in cui sarebbero stanziati.

Si esclude che i reggimenti della Guardia nazionale possano essere impiegati al di fuori del territorio nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Istituzione e compiti
della Guardia nazionale)*

1. È istituita la Guardia nazionale.

2. La Guardia nazionale è parte del Sistema nazionale di protezione civile. In quanto tale concorre alle iniziative di soccorso successive al verificarsi delle calamità naturali, di gravi attentati o incidenti alle infrastrutture o siti produttivi che integrino uno stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri o dai presidenti delle regioni ovvero dai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. La Guardia nazionale assicura altresì il concorso al mantenimento dell'ordine pubblico qualora il Consiglio dei ministri o i presidenti delle regioni, ovvero i presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano, ne deliberino la necessità.

4. Le unità della Guardia nazionale non possono essere utilizzate al di fuori del territorio della Repubblica italiana.

Art. 2.

(Composizione della Guardia nazionale)

1. Della Guardia nazionale possono far parte per cinque anni i militari in ferma prefissata volontaria cessati dal servizio senza demerito, salvo che non siano transitati nei ranghi di una forza di polizia ad ordinamento civile o militare.

2. Della Guardia nazionale possono altresì far parte i cittadini italiani che abbiano assolto agli obblighi militari di leva e siano cessati dal servizio senza demerito, qualora

abbiano età inferiore ai quaranta anni e ne facciano esplicitamente richiesta presso le competenti autorità militari.

3. L'accettazione della richiesta ed il conseguente arruolamento sono subordinati al superamento di un esame psico-attitudinale teso all'accertamento dell'idoneità fisica e psicologica al servizio nelle unità della Guardia nazionale.

4. Possono richiedere l'arruolamento nella Guardia nazionale gli ufficiali inferiori e i sottufficiali, cessati dal servizio senza demerito, di età non superiore ai quarantacinque anni.

5. Il quadro permanente della Guardia nazionale è costituito da ufficiali superiori in servizio permanente effettivo appositamente distaccati dall'Esercito italiano.

Art. 3.

(Organizzazione e dipendenze gerarchiche)

1. La Guardia nazionale è organizzata territorialmente in reggimenti regionali, ovvero delle province autonome di Trento e di Bolzano, la cui denominazione corrisponde a quella della regione ovvero della provincia autonoma di appartenenza.

2. Ogni reggimento è composto da duemila uomini e donne, reclutati su basi regionali ovvero sulla base delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. I reggimenti sono sotto il comando di colonnelli in servizio permanente effettivo all'uopo distaccati dall'Esercito italiano.

4. L'Esercito italiano provvede all'addestramento della Guardia nazionale ed al suo accasermamento.

5. La Guardia nazionale, sottoposta alla direzione di un generale di divisione dell'Esercito italiano in servizio permanente effettivo, dipende dal Capo di Stato maggiore della Difesa in relazione a tutte le circostanze nelle quali il suo impiego scaturisca

da una deliberazione del Consiglio dei ministri.

6. I singoli reggimenti rispondono altresì ai presidenti delle rispettive regioni ovvero ai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano, ogni qual volta essi ne ritengano necessario l'utilizzo per fronteggiare situazioni locali di emergenza che mettano in pericolo l'incolumità della popolazione.

Art. 4.

(Equipaggiamento della Guardia nazionale)

1. I reggimenti della Guardia nazionale dispongono esclusivamente di armi leggere. Le dotazioni individuali corrispondono a quelle previste per gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati ed i militari di truppa dei battaglioni di fanteria dell'Esercito italiano.

2. Le uniformi degli appartenenti alla Guardia nazionale sono simili a quelle in uso nell'Esercito italiano. Opportuni distintivi evidenziano l'appartenenza ai singoli reggimenti regionali ovvero delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 5.

(Obblighi gravanti sul personale appartenente alla Guardia nazionale)

1. Al fine di permettere il regolare addestramento delle unità che compongono la Guardia nazionale, il personale che vi appartiene è tenuto a prestare regolare servizio nei reggimenti per non meno di un giorno alla settimana.

2. Il servizio prestato nella Guardia nazionale è remunerato su base giornaliera secondo le norme vigenti che si applicano al personale in servizio delle Forze armate. I relativi oneri sono a carico dell'amministrazione della Difesa, salvi casi in cui la mobilitazione dei reggimenti della Guardia nazio-

nale non sia imputabile a provvedimento emanato dai presidenti delle regioni ovvero dai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. In queste circostanze, gli oneri vengono posti a carico delle rispettive amministrazioni.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

